



**COMUNE DI VANZAGO**  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

**DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**

**PER LA CELEBRAZIONE  
DEI MATRIMONI CIVILI E DELLE UNIONI CIVILI**

ART 1	Oggetto e finalità
ART 2	Funzioni e deleghe
ART 3	Luogo di celebrazione
ART 4	La richiesta di celebrazione
ART 5	Formalità preliminari alla celebrazione
ART 6	Matrimoni civili e Unioni civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune
ART 7	Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni
ART 8	Matrimoni civili e Unioni civili celebrati fuori dalla casa comunale (art. 110 del C.C.)
ART 9	Costo del servizio
ART 10	Calendario delle celebrazioni
ART 11	Allestimento della sala e/o spazi utilizzati
ART 12	Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia
ART 13	Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete
ART 14	Organizzazione del servizio
ART 15	Casi non previsti dal presente Atto
ART 16	Entrata in vigore

## **1. Oggetto e finalità**

Il presente atto disciplina le disposizioni organizzative per la celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili sul territorio del Comunale, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità a quanto previsto dagli art. 106 e seguenti del Codice.

La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili sono attività istituzionali garantite ai cittadini così come previsto dal Codice Civile e dal vigente Regolamento di Stato Civile – DPR 3.11.2000 n. 396, nonché dalla legge 20 maggio 2016 n. 76, avente ad oggetto la Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

## **2. Funzioni e deleghe**

Le celebrazioni dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del DPR 03.11.2000 n. 396.

Il Sindaco può delegare con apposito atto le funzioni di Ufficiale di Stato Civile agli Assessori Comunali, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Comunale oppure ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art. 70 del DPR 3/11/2000 n. 396.

È fatto divieto all'ufficiale di Stato Civile ostentare sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi.

Il celebrante avrà cura del ritiro, della tenuta e del deposito dei registri degli atti di matrimonio utilizzati per la celebrazione.

## **3. Luogo di celebrazione**

La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili è attività istituzionale gratuita e viene svolta pubblicamente all'interno del Palazzo Comunale sito in via Garibaldi 6 – presso la Sala del Consiglio Comunale o la stanza del Sindaco, alla presenza di due testimoni maggiorenni muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.

Le celebrazioni dei matrimoni civili e le costituzioni di unioni civili presso la Sala Consiliare devono comunque avvenire compatibilmente con le necessità dettate dallo svolgimento delle altre funzioni istituzionali.

Le celebrazioni di matrimoni e la costituzione delle unioni civili possono svolgersi anche nei luoghi esterni alla casa comunale, costituenti uffici separati, in quanto rientranti nella disponibilità giuridica dell'Ente con carattere di ragionevole continuità temporale e dedicati in via non occasionale alle predette celebrazioni, che per queste occasioni assumono la denominazione di "Casa Comunale".

Fra i luoghi esterni alla casa comunale possono rientrarvi le strutture ricettive, edifici di particolare valore storico – ambientale o turistico (circolari del Ministero dell'Interno n. 29 del 07/06/2007 avente ad oggetto: "Celebrazione matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale", - n. 10 del 28/02/2014 "Celebrazioni del matrimonio civile presso siti aperti al pubblico diversi dalla casa comunale", - parere reso dall'Adunanza della sezione I del Consiglio di Stato n. 196 del 22 gennaio 2014, sono riconosciute come sedi idonee a tale scopo). Queste ultime sono individuate a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica e accreditate come "sede staccata" di Ufficio di Stato Civile" mediante apposita deliberazione della Giunta Comunale da trasmettere al

Prefetto.

Le celebrazioni dei matrimoni civili e le costituzioni di unioni civili presso strutture esterne alla casa Comunale sono comunque subordinate alla disponibilità dei luoghi.

L'Ufficiale di Stato Civile, verificata la disponibilità dei locali, accorderà l'utilizzo di detti locali, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

Una volta effettuata la scelta, il luogo della celebrazione non può essere cambiato se non in casi particolari adeguatamente motivati e dopo aver sentito l'Ufficiale di Stato Civile almeno 20 giorni prima della celebrazione/costituzione.

#### **4. La richiesta di celebrazione**

La richiesta di celebrazione deve essere presentata almeno 60 giorni prima presso l'Ufficio di Stato Civile o mediante inoltro all'indirizzo pec del Comune, compilando l'apposito modulo sottoscritto da entrambi i nubendi predisposto dal competente Ufficio di Stato Civile. L'istanza deve contenere le generalità dei nubendi, la data e ora della celebrazione, la sala prescelta e il regime patrimoniale stabilito.

La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'art. 50 e segg. del DPR 396 del 03.11.2000. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la richiesta si considererà come non avvenuta.

#### **5. Formalità preliminari alla celebrazione**

Per il regolare svolgimento della celebrazione, dovranno essere presenti, oltre ai nubendi, due testimoni maggiorenni, muniti di documento di identità in corso di validità.

Almeno dieci (10) giorni prima della data prevista per la celebrazione i nubendi dovranno consegnare all'Ufficio di Stato Civile la fotocopia del documento di identità in corso di validità dei testimoni.

#### **6. Matrimoni Civili e Unioni Civili di cittadini residenti da celebrarsi in altro Comune**

I nubendi e le persone da unire civilmente residenti nel Comune di Vanzago che intendono celebrare il matrimonio in altro Comune, dovranno attivarsi personalmente per contattare l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove intendono svolgere la celebrazione. La procedura per la richiesta di pubblicazione del matrimonio dovrà effettuarsi, ai sensi del vigente Regolamento di Stato Civile, in questo Comune ed i nubendi dovranno indicare il luogo prescelto e la motivazione della stessa scelta ai fini del rilascio delle delega prevista dall'art. 1098 del C.C. e 67 del D.P.R. n. 396/2000.

#### **7. Matrimoni civili celebrati su delega di altri Comuni**

Nel caso il matrimonio avvenga per delega di altro Comune, le parti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione con le medesime modalità indicate negli articoli 4 e seguenti.

Per il matrimonio celebrato per delega i nubendi dovranno produrre almeno 20 giorni prima della data di celebrazione, salvo diverso accordo con l'Ufficiale di Stato Civile, la seguente documentazione:

- Delega del Comune richiedente;
- Fotocopia dei documenti di identità dei nubendi;
- Fotocopia dei documenti di identità dei testimoni;
- Scelta del regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni);

- Ricevuta del pagamento della relativa tariffa per i casi previsti.

## **8. Matrimoni civili e Unioni Civili celebrati fuori dalla Casa Comunale**

La celebrazione fuori dalla Casa Comunale è regolamentata esclusivamente dall'Art. 110 del C.C. che disciplina l'evenienza in cui uno dei nubendi sia impossibilitato a recarsi presso la sede comunale per infermità fisica o altro impedimento giustificato (es. motivi di pubblica sicurezza). In tal caso l'Ufficiale di Stato Civile si recherà con il Segretario Comunale nel luogo in cui si trova il nubendo impedito per la celebrazione dove occorreranno quattro testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato e comunicato all'Ufficio di Stato Civile all'atto di prenotazione della celebrazione, se l'impedimento è già conosciuto o, in ogni caso, in tempo utile per l'organizzazione.

## **9. Costo del servizio**

Le tariffe dovute per la celebrazione/costituzione dei matrimoni o unioni civili, negli spazi e locali sopraindicati sono stabilite e aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale. Nella determinazione delle tariffe si tiene conto delle spese generali approvate dal Consiglio Comunale;

La tariffa deve essere versata alla tesoreria del Comune entro sette (7) giorni dalla conferma della disponibilità della sala da parte dell'Ufficio di Stato Civile pena la revoca della disponibilità degli spazi ed orari.

## **10. Calendario delle celebrazioni**

Le celebrazioni di matrimoni/unioni civili non si terranno nei seguenti giorni

- 1 gennaio;
- 6 gennaio;
- Pasqua e lunedì dell'angelo;
- 25 aprile
- 1 maggio
- 2 giugno
- 13 agosto (festa del patrono di Vanzago)
- 15 agosto
- 1 novembre
- 8 dicembre
- 24 - 25 - 26 dicembre
- 31 dicembre
- dal sabato antecedente al lunedì successivo alla data di ogni consultazione elettorale.
- In occasione di eventuali ulteriori disposizioni dell'amministrazione comunale (es. rimodulazione giornate di apertura al pubblico nel periodo estivo – oppure autorizzazione chiusura uffici comunali in occasione di "ponti")

Non si potrà celebrare più di un matrimonio/unione civile al giorno in una sola delle sedi preposte, stante l'unicità dei registri di stato civile e del calendario delle prenotazioni.

Al fine di evitare inutili contestazioni o sollecitazioni, la precedenza delle prenotazioni seguirà l'ordine cronologico del protocollo di arrivo.

## **11. Allestimento della sala e/o spazi utilizzati**

I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala o gli spazi concessi con ulteriori arredi o addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.

La sala e/o gli spazi utilizzati dovranno essere quindi restituite nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione.

Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

È consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffonder musica di sottofondo nel corso della cerimonia. La scelta dei brani e degli strumenti dovrà essere consona al luogo della celebrazione, evitando quindi di recare disturbo alla regolare celebrazione del rito e agli altri uffici. Ogni connesso onere finanziario ed organizzativo, compreso l'assolvimento dei diritti SIAE, se e in quanto importi dovuti, risulta a totale carico dei nubendi o di coloro che costituiscono unione civile.

È fatto divieto di gettare agli sposi/uniti civilmente: riso, confetti, coriandoli, petali di fiori o altro segno benaugurale che possa provocare danni o sporcizia negli spazi individuati per la celebrazione definiti come Casa Comunale e negli spazi sia interni che esterni del palazzo comunale. Deve essere mantenuto sia dai nubendi che dagli invitati un comportamento che rispetti il decoro e le regole della buona educazione.

Nel caso si verificano danni alle sale, spazi e/o strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alla parte richiedente.

## **12. Richiesta di celebrazione di matrimonio o unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia**

La richiesta di celebrazione del matrimonio o unione civile da parte dei cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile non oltre 60 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti di identità dei futuri sposi e del nulla osta a contrarre matrimonio ai sensi dell'art. 116 del C.C. rilasciato dalle autorità competenti del proprio paese o per i paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 05 settembre 1980, del certificato di capacità matrimoniale.

## **13. Matrimonio o unione civile con l'ausilio di un interprete**

Nel caso in cui gli sposi, i testimoni o solo uno di essi siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, prima della celebrazione, di comprendere la lingua italiana.

Qualora dimostrassero di non intendere la lingua italiana, dovranno avvalersi di un interprete come previsto dagli artt. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere gli interessati.

L'interprete dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile unitamente ai nubendi già al momento della richiesta di pubblicazioni munito di documento di identità in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico, sottoscrivendo apposito verbale sulla capacità di effettuare la traduzione richiesta.

## **14. Organizzazione del servizio**

L'ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.

La visita delle sale destinate alle celebrazioni potrà essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento, al fine di non interferire con eventuali altre attività

istituzionali.

La richiesta relativa all'uso dei locali deve essere inoltrata dagli interessati all'ufficio di Stato Civile almeno sessanta (60) giorni prima della data di matrimonio/unione civile.

L'Ufficio di Stato Civile, entro dieci (10) giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione all'utilizzo della sala, ovvero comunicherà, nel modo o nella forma ritenuta più rapida, le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.

Per il calendario delle date di celebrazione si rimanda all'articolo n. 10 del presente atto.

La prenotazione della sala non sarà effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno la ricevuta di avvenuto pagamento all'Ufficio di Stato Civile, come specificato dall'articolo n. 9 del presente atto.

Qualora i servizi non venissero prestati per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione, in relazione ai servizi non prestati, delle somme corrisposte.

Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

L'Ufficio di Stato Civile darà le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati. I registri per gli atti di matrimonio o delle unioni civili verranno tenuti presso la sede di celebrazione solo per il tempo necessario alla celebrazione stessa, mentre per il resto, saranno tenuti, conservati e custoditi nei locali dell'ufficio di Stato Civile sito nel Palazzo Comunale.

Il trasporto dei registri dall'ufficio comunale di Stato Civile agli uffici destinati alla celebrazione e da questi all'ufficio di Stato Civile comunale, verrà effettuato a cura e sotto la responsabilità del celebrante.

## **15. Casi non previsti dal presente Atto**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto trovano applicazione:

- Il Codice Civile;
- Il D.P.R. 396/2000;
- La Legge 76/2016;
- Lo Statuto Comunale.

## **16. Entrata in vigore**

Il presente atto, dopo la sua approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entrando in vigore il giorno successivo.